

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3312

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato QUARANTA

Presentata il 21 aprile 1971

Estensione al personale del Corpo delle capitanerie di porto e del CEMM, ruolo dei servizi portuali e nocchieri di porto, dell'indennità di alloggio e del trattamento economico dovuto al personale delle altre forze di polizia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le leggi nn. 965 e 967 del 22 dicembre 1969 che stabiliscono le nuove misure sulla indennità di alloggio e sul trattamento economico del personale delle forze di polizia, non comprendono, tra i corpi beneficiari, il personale militare delle capitanerie di porto, preposto alla tutela della pubblica sicurezza nel mare territoriale, nei porti e lungo le coste dello Stato. Il personale suddetto infatti è istituzionalmente destinato a garantire la pubblica incolumità e la salvaguardia dei beni nei luoghi di giurisdizione delle autorità marittime, con competenza specifica, a similitudine di quanto avviene, ad opera di altri corpi di polizia, in settori diversi.

In sostanza, dai benefici economici derivanti dalle suddette leggi a favore di alcune categorie di dipendenti statali (militari e non) che assicurano l'ordine pubblico, restano esclusi i militari delle capitanerie di porto, pur se preposti a garantire tale ordine nello specifico settore delle attività marittime e portuali, sia con l'attuazione di misure a carattere preventivo (servizi di pubblica sicurezza), sia con attività a carattere repressivo (polizia giudiziaria marittima).

Il particolare servizio di polizia espletato dal personale militare delle capitanerie di porto è inoltre troppo noto per non esigere, in sede legislativa, una parificazione con gli altri corpi di polizia, dipendenti da diversi Ministeri e ai quali si rivolgono i benefici economici delle leggi sopra riportate.

È quindi conforme alle istanze di eguaglianza tra i cittadini che anche ai militari delle capitanerie di porto vengano riconosciuti i benefici stabiliti per le altre forze dell'ordine, sia per la natura del servizio espletato, sia per la espressa attribuzione di responsabilità di agenti della forza pubblica attribuita dalla legge al personale in questione.

Per quanto riguarda l'attribuzione delle responsabilità del personale delle capitanerie di porto, è sufficiente ricordare le seguenti disposizioni di legge che attribuiscono funzioni di pubblica sicurezza al personale predetto nel campo marittimo e portuale, a somiglianza dei servizi espletati in altri settori dagli altri corpi di polizia:

articolo 69 del codice navale: Il personale ed i mezzi delle capitanerie di porto devono essere immediatamente impiegati in

occasione di qualsiasi naufragio o sinistro. A tale servizio di pubblica sicurezza è infatti destinato tutto il naviglio delle capitanerie di porto (decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 585);

articolo 81 del codice navale: Il personale ed i mezzi delle capitanerie di porto devono provvedere a ristabilire l'ordine pubblico nei luoghi di giurisdizione ogni qualvolta vi sia urgenza, ovvero le autorità di pubblica sicurezza non possono tempestivamente intervenire. In pratica, le azioni di intervento a bordo, in mare ovvero nei porti vengono concordate tra i comandi di porto e le autorità di pubblica sicurezza, con il risultato che esse vengono, per evidenti motivi di suddivisione delle competenze, devolute alla specifica competenza tecnica delle capitanerie di porto (vedansi i « piani » di opere portuali concordati dalle autorità periferiche della marina mercantile e dell'interno);

articolo 83 del codice navale: Il personale ed i mezzi delle capitanerie di porto devono assicurare l'esecuzione dei provvedimenti del Ministero della marina mercantile concernenti misure di opere portuali nel mare territoriale;

articolo 85 del regolamento esecutivo al codice navale: Il personale ed i mezzi delle capitanerie sono impiegati per la tutela della pubblica sicurezza nei luoghi di giurisdizione (mare territoriale, navi mercantili, porti, località del demanio marittimo, coste, arenili, ecc.). Il suddetto personale può essere integrato da « altri » agenti della forza pubblica. L'articolo 85 del regolamento esecutivo al codice navale attribuisce pertanto al personale delle capitanerie di porto la responsabilità ed i poteri di un corpo della forza pubblica.

Oltre alle norme sopra richiamate, le attribuzioni istituzionali delle capitanerie di porto — per quanto attiene ai servizi di pubblica sicurezza nelle sfere di competenza specifica — emergono espressamente dal paragrafo 1 dell'ordinamento e funzionamento della categoria marinai servizi portuali (ora nocchieri di porto) approvato con regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 724:

Il personale della categoria servizi portuali del corpo reale equipaggi marittimi (ora CEMM categoria nocchieri di porto) istituita dalla legge 8 luglio 1926, n. 1178, fa parte integrante della forza pubblica e delle forze militari dello Stato, ed è preposto con il concorso degli altri agenti della forza pub-

blica, alla tutela della sicurezza delle persone nei porti e nelle rade dove esercita funzioni esecutive di polizia giudiziaria ed amministrativa.

Suo speciale compito è inoltre quello di vigilare sull'ancoraggio e sull'ormeggio dei bastimenti, sulla accensione dei fuochi a terra e a bordo delle navi nei porti, sulla conservazione delle opere dei porti e delle spiagge, sulla occupazione dei moli, ponti, calate e spiagge, sull'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, merci e zavorre, sul servizio di pilotaggio e, in genere, sul servizio marittimo, sulla pesca e sul servizio di sanità marittima, in esecuzione delle disposizioni impartite dagli ufficiali del corpo delle capitanerie di porto.

I sottufficiali di porto imbarcano anche in qualità di padroni e di macchinisti sulle imbarcazioni e sui rimorchiatori di dotazione degli uffici di porto e sono tenuti, in occasione di naufragi o altri sinistri, a prestare la loro opera per la salvezza delle persone e delle navi, agli ordini dell'ufficiale che dirige le operazioni di salvataggio.

Nella surrichiamata norma sono chiaramente compendiate le funzioni di pubblica sicurezza espletate dal personale militare delle capitanerie (ufficiali di porto, categoria nocchieri di porto e ufficiali servizi portuali del CEMM) nello specifico campo della polizia marittima e portuale che fa capo alla competenza istituzionale delle capitanerie stesse.

È quindi una funzione di pubblica sicurezza quella di assicurare l'ordinato svolgimento di tutte le attività marittime e portuali, il rispetto delle leggi e dei regolamenti rivolti a salvaguardare l'incolumità delle persone e dei beni sul mare, a bordo delle navi, nei porti e sulle coste, con l'eventuale impiego legittimo della forza e reperimento di ogni illecito comportamento al fine di ristabilire l'ordine e la sicurezza.

Al pari di tutti gli altri corpi di polizia, il personale delle capitanerie di porto è, infine, titolare della polizia giudiziaria per tutto quanto attiene all'applicazione delle leggi marittime (articolo 1235 del codice navale modificato dalla legge 3 febbraio 1963, n. 94; articolo 21 della legge 14 luglio 1965, n. 963 e numerose altre leggi speciali); podestà stabilita in via generale dall'articolo 221 del codice di procedura penale.

In definitiva, per garentire il proprio compito istituzionale di polizia di sicurezza marittima, il personale delle capitanerie ha

l'obbligo giuridico di esporsi al pericolo con la conseguente inapplicabilità, a favore del predetto personale, della discriminante dello stato di necessità (articolo 54, secondo comma del codice penale) alla pari di tutti gli altri corpi di polizia.

Il personale delle capitanerie, infatti, siccome facente parte della forza pubblica, nei propri servizi di istituto, porta e, se del caso, impiega le armi di dotazione. E circa il porto delle armi, venne emanata esplicita disposizione da parte del Ministero dell'interno, direzione generale della pubblica sicurezza.

Il predetto Ministero, con circolare numero 10 14577/10182 in data 12 aprile 1937, richiamava l'attenzione dei prefetti del Regno che il personale delle capitanerie di porto « costituiva una nuova categoria di agenti della pubblica sicurezza da aggiungere a

quello di cui all'articolo 18 del regio decreto-legge 31 agosto 1907, n. 690 ».

Per l'uso delle armi e della forza pubblica contro le persone e l'impiego delle armi stesse nei servizi di polizia marittima, dispone attualmente la circolare n. 1/14433 in data 17 luglio 1956 dell'ispettorato generale delle capitanerie di porto.

È quindi conforme a giustizia che il personale militare delle capitanerie di porto, in quanto preposto alla tutela dell'ordine e della pubblica sicurezza nello specifico settore delle attività marittime e portuali dello Stato, ed in quanto esposto a rischi — se non maggiori — almeno uguali a quelli cui sono esposti gli altri agenti della forza pubblica, goda degli stessi benefici economici stabiliti per questi ultimi in considerazione della stessa natura delle funzioni espletate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'indennità di alloggio di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 965, è estesa agli ufficiali del corpo delle capitanerie di porto, agli ufficiali del CEMM ruolo servizi portuali ed ai sottufficiali sottocapi e comuni del CEMM categoria nocchieri di porto, quali appartenenti alla forza pubblica, ferme restando, per l'attribuzione della indennità stessa, le modalità e le condizioni previste dalle vigenti disposizioni e con la applicazione, in tutti i casi, dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 839.

Le misure e la decorrenza sono quelle stabilite dalla legge predetta per il personale di tutti gli altri corpi di polizia.

ART. 2.

Al personale indicato nel comma primo dell'articolo precedente è altresì esteso il trattamento economico stabilito dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, sempre che il personale suddetto venga impiegato nei servizi di pubblica sicurezza determinati, in relazione alla loro matura e durata, dal prefetto con proprio decreto.

La spesa per la corresponsione dell'indennità è a carico del Ministero dell'interno ed

è compresa nell'importo annuo già stabilito dall'articolo 1, comma secondo, della legge 22 dicembre 1969, n. 967.

La suddetta indennità non è cumulabile con l'indennità di impiego operativo eventualmente spettante al personale delle capitanerie di porto e con l'indennità speciale di vigilanza di cui alla tabella *D* della legge 24 settembre 1954, n. 869.

ART. 3.

Al personale di cui all'articolo 1, comma primo, a decorrere dal 1° gennaio 1970, è dovuta una indennità mensile nella misura corrispondente alla somma dell'indennità di servizio di polizia, aumentata nella misura stabilita dall'articolo 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967.

Per i sottocapi e comuni nocchieri di porto l'indennità mensile di cui al comma precedente è stabilita nella misura di lire 15.000.

L'indennità mensile di cui ai precedenti comma primo e secondo aumentata nella misura predetta, è interamente pensionabile in relazione alla particolare natura del servizio di polizia marittima e portuale espletato dal personale indicato nell'articolo 1, primo comma.

ART. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1970 si provvede mediante riduzione di pari importo negli stanziamenti iscritti nel capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.